

notaio Gian Franco Condò
23900 Lecco, via Leonardo da Vinci, 15
tel. 0341 364117 - 360834 - fax 0341 362571
e-mail gcondo@notariato.it

Repertorio numero 76.016/11.903.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

..... **DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

..... **REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasette, il giorno quindici, del mese di marzo.

..... **15.03.2007.**

In Lecco, nel mio studio di via Leonardo da Vinci n. 15, alle ore 14.

Avanti a me dottor GIAN FRANCO CONDO', notaio residente in Lecco,

iscritto al Collegio Notarile di Como,

..... è personalmente comparso:

Alberto SORRENTINO nato a residente a Lecco,

codice fiscale (ai fini della

applicazione delle norme antiriciclaggio dichiara di svolgere l'attività lavorativa di dirigente).

Detto componente, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo

nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, mi dichiara

che per oggi, a quest'ora, in questo luogo è stata convocata l'assemblea ai

sensi dell'art. 30 dello statuto (avviso in data 7.03.2007) della:

..... "**LIONS TRAVEL S.R.L.**"

con sede in Lecco, via Amendola n.4, capitale sociale euro 10.200,

interamente versato, iscrizione al registro delle imprese di Lecco e codice

fiscale numero 02570670139, numero REA 292250,

per deliberare sul seguente

..... **ordine del giorno**

parte straordinaria:

- proposta di modifica della denominazione sociale da "LIONS TRAVEL

S.R.L." a "ACLECCO SERVICE S.R.L.", con conseguente modifica

dell'art. 1 dello statuto sociale;

- proposta di ampliamento dell'oggetto sociale, con conseguente modifica

dell'art. 2 dello statuto sociale;

- proposta di modifica dell'art. 18 dello statuto sociale;

parte ordinaria:

- proposta di concessione del gradimento al trasferimento della quota di

partecipazione nella "LIONS TRAVEL S.R.L." da parte di Autoclub Lecco

s.r.l. a Automobile Club di Lecco.

Il componente mi chiede quindi di redigere il verbale di quanto verrà

deliberato dall'assemblea.

Aderendo a tale richiesta, dò atto di quanto segue:

- assume la presidenza, per designazione unanime degli intervenuti, a norma

dell'art. 31 dello statuto sociale, il componente.

Il presidente, constata che,

- sono presenti Alberto Sorrentino, presidente del consiglio di

amministrazione; Roberto Conforti consigliere;

- è presente un socio (Autoclub Lecco s.r.l., rappresentata dal presidente del

consiglio di amministrazione Alberto Sorrentino) per euro 9.996.

Il presidente dichiara l'assemblea valida ai sensi dell'art. 30 dello statuto

sociale per deliberare sull'ordine del giorno che mette in discussione.

Il presidente espone le ragioni che rendono opportuna la variazione della

denominazione sociale (come conseguenza dell'ampliamento dell'oggetto



sociale).

Inoltre espone le ragioni che rendono opportuno l'ampliamento dell'oggetto sociale (ampliamento delle attività e incremento dei servizi offerti alla clientela) e la modifica dell'art. 18 dello statuto sociale (precisazione che la assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari richiede la preventiva autorizzazione quando superi il limite di euro 250.000).

Il presidente espone, infine, che Autoclub Lecco s.r.l. intende cedere la propria quota di partecipazione nella "LIONS TRAVEL S.R.L." pari a nominali euro 9.996 alla Automobile Club di Lecco; che i soci hanno rinunciato al diritto di prelazione previsto dall'art. 7 dello statuto sociale; che lo stesso articolo 7 prevede il gradimento dei soci nel caso di cessione di partecipazione; propone all'assemblea di concedere tale gradimento.

L'assemblea, all'unanimità,

..... **delibera:**

parte straordinaria:

- di modificare la denominazione sociale da "LIONS TRAVEL S.R.L." a "ACLECCO SERVICE S.R.L.", con conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto sociale;

- di ampliare l'oggetto sociale, con conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto sociale;

- di modificare l'art. 18 dello statuto sociale;

parte ordinaria:

- di concedere il gradimento al trasferimento della quota di partecipazione nella "LIONS TRAVEL S.R.L." pari a nominali euro 9.996 da parte di Autoclub Lecco s.r.l. a Automobile Club di Lecco.

Si allega al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A" lo statuto aggiornato.

A questo punto, esaurito l'ordine del giorno, l'assemblea si scioglie alle ore 14.30.

Richiesto ho ricevuto questo atto, da me letto, con l'allegato, al comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive con l'allegato, alle ore 14.30.

Consta di un foglio in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto da me per tre intere facciate e due terzi circa della presente.

Firmato:

Conforti Roberto

Sorrentino Alberto

GIAN FRANCO CONDO' NOTAIO

Allegato "A" al n. 76.016/11.903 di rep.
STATUTO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Denominazione - oggetto - sede - durata

Articolo 1

La società è denominata:

"ACLECCO SERVICE S.R.L."

Articolo 2

La società ha per oggetto:

- la organizzazione e la produzione di viaggi, soggiorni e crociere per singoli o gruppi, con o senza vendita diretta;
- la vendita di viaggi, soggiorni e crociere organizzati da altri;
- l'organizzazione di escursioni individuali e collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
- la prenotazione, la vendita biglietti per conto di imprese nazionali o estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;
- l'accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni per assistenza ai propri clienti;
- la prenotazione di servizi alberghieri o di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito per gli stessi servizi emessi anche da altri operatori nazionali o internazionali;
- l'attività d'informazione e di promozione di iniziative turistiche;
- la raccolta di adesioni a viaggi, crociere per l'interno e per l'estero;
- l'assistenza per il rilascio del passaporto e dei visti consolari;
- il ritiro e deposito bagagli per conto dei propri clienti;
- la prenotazione e il noleggio di autovetture;
- la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo;
- la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
- l'organizzazione di attività congressuali e fieristiche;
- la vendita dei prodotti e servizi anche per corrispondenza;
- la prestazione di assistenza nei servizi amministrativi, commerciali, informatici in favore degli "Automobile Clubs", loro associati, nonché di terzi;
- la gestione della pubblicità e di iniziative promozionali degli "Automobile Clubs";
- la predisposizione, redazione e diffusione di giornali, periodici, pubblicazioni in genere che riguardino l'attività degli "Automobile Clubs", previo l'adempimento delle formalità previste dalla legge;
- l'attuazione di ogni forma di assistenza diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli, lo svolgimento di ogni attività utile agli utenti della strada, compresa la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge n.264/ 1991); a tale scopo potrà collaborare alle attività degli uffici assistenza degli "Automobile Clubs" in materia automobilistica e doganale, provvedere alla riscossione e contabilizzazione di tasse e tributi per conto degli Automobile Clubs o dell'ACI o della Regione;
- l'attività di preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di guida; l'organizzazione di corsi di guida sicura e sportiva;
- organizzare e gestire punti di vendita carburanti, centri di assistenza tecnica automobilistica;



- la vendita di accessori per auto o moto, pezzi di ricambio; la gestione di autorimesse ed officine meccaniche; la prestazione dei servizi connessi allo svolgimento delle predette attività, compresa l'attività di revisione di autoveicoli e motoveicoli;
- la gestione della sosta e dei parcheggi, della mobilità dei flussi di traffico e del "car sharing" anche attraverso la commercializzazione di apparecchiature di controllo satellitare;
- la gestione, diretta o tramite terzi, di camping, bar, ristoranti e alberghi, centri di ritrovo;
- l'acquisto, vendita, noleggio, locazione di beni mobili anche registrati e di beni immobili;
- l'assunzione dell'incarico di agente di assicurazione;
- la attività di formazione, qualificazione, orientamento ed aggiornamento professionale del personale degli "automobile clubs" e di terzi; la prestazione di tutti i servizi necessari e connessi allo svolgimento di tale attività, compresa l'attività di formazione alla educazione stradale;
- la gestione di centri sportivi o ricreativi, di palestre; la vendita al dettaglio di articoli sportivi e di abbigliamento.

La società potrà inoltre: compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari (compravendita, manutenzione, gestione) ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dello oggetto sociale, compresa la concessione di garanzie reali o personali, anche per obbligazioni di terzi; assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese purché esse risultino strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, l'assunzione venga effettuata nei limiti previsti dalle norme vigenti.

Articolo 3

La società ha sede in Lecco.

La società potrà istituire altrove, purché nella Comunità Europea, sedi secondarie, agenzie, filiali, rappresentanze e stabilimenti e sopprimerli.

Articolo 4

La società è contratta fino al 2050.

Capitale

Articolo 5

1. Il capitale sociale è di euro 10.200 ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifica del capitale sociale.

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 *ter* c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 *bis*, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

3. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

4. E' attribuita alla competenza degli amministratori l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

5. La deliberazione di emissione di titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata dal notaio ed iscritta, a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

Domiciliazione

Articolo 6

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Articolo 7

1. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

Le partecipazioni sono trasferibili liberamente solo a favore:

a. di altri soci;

b. di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in



concorso con gli altri soci.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella *denuntiatio*.

2. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione nella quale si trova la sede della società su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Nel caso di mancata indicazione del prezzo e nel caso di prezzo risultato esorbitante, le spese per la stima saranno a carico dell'alienante.

3. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

4. Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine di trenta giorni trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

6. Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci la prelazione potrà essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale alla partecipazione di spettanza del socio che esercita la prelazione, con facoltà di scegliere quale partecipazione acquistare tra quelle oggetto di trasferimento.

7. In tutti i casi in cui si renda necessaria la stima della partecipazione l'alienante e gli acquirenti avranno facoltà di recedere dall'offerta e dalla proposta di esercizio del diritto di prelazione con lettera raccomandata da spedire entro trenta giorni dalla data di determinazione del prezzo, restando a carico della parte rinunciante le spese della stima.

8. Gradimento

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dei soci.

Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario.

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento.

I soci decidono con le maggioranze previste dal successivo articolo 34. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento.

La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio e, se adottata da altro soggetto, essere comunicata all'organo amministrativo.

L'organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro dei soci, al socio la decisione sul gradimento.

Qualora entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.

Il gradimento potrà essere negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale, o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri soci.

Qualora il gradimento venga negato dovrà essere indicato altro acquirente gradito.

A tal fine l'organo amministrativo indicherà nella lettera di rifiuto il nominativo dell'acquirente proposto; il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro trenta giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione.

In caso contrario il socio sarà libero di cedere la propria partecipazione a chi ritenga opportuno.

Qualora il prezzo indicato sia ritenuto eccessivo si applica il precedente



comma.

Morte del socio

Articolo 8

La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo 7.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

E' comunque fatto salvo il diritto di gradimento di cui all'articolo 7.

Recesso

Articolo 9

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. l'eliminazione di una o più cause di recesso indicate al comma 2;
- g. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- h. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- i. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 *quater* c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c.

2. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve

essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Esclusione

Articolo 10

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Liquidazione delle partecipazioni

Articolo 11

1. Nelle ipotesi previste dagli articoli 8 e 9, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione (riferito al giorno della morte del socio), ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

2. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

Fermo quanto previsto al precedente punto 10.4 per l'ipotesi di esclusione. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c.

Unico socio

Articolo 12

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.


Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Soggezione ad attività di direzione e controllo

Articolo 13



La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 *bis*, comma secondo c.c.

Amministratori

Articolo 14

1. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a. da un amministratore unico;

b. da un consiglio di amministrazione composto da due a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

2. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

3. Gli amministratori possono essere anche non soci.

4. Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Articolo 15

1. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

2. Gli amministratori sono rieleggibili.

3. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

5. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

6. Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Consiglio di amministrazione

Articolo 16

1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

2. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

3. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

4. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

5. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

6. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 17

1. In caso di richiesta da parte della maggioranza degli amministratori il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

2. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

4. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

5. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

6. L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

7. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Poteri dell'organo amministrativo



Articolo 18

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci assunta con qualsiasi forma:

- acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa;
- costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;
- assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito oltre il limite di euro 250.000;
- emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive;
- costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee d'impresa;
- acquisto e cessioni di partecipazioni sociali.

2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

3. Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro trenta giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

4. Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

5. Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

6. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono gli altri amministratori non oppositori a maggioranza.

Rappresentanza

Articolo 19

1. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai

singoli consiglieri delegati, se nominati.

3. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

4. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

5. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Compensi degli amministratori

Articolo 20

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

2. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

3. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

4. Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte della società all'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Organo di controllo

Articolo 21

1. La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Composizione e durata del collegio sindacale

Articolo 22

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

2. Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

3. Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c.

4. I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.


5. I sindaci sono rieleggibili.

6. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Cause di ineleggibilità e di decadenza dei sindaci

Articolo 23

1. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste



dall'articolo 2399 c.c.

2. Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

3. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Cessazione dalla carica dei sindaci

Articolo 24

1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Competenze e doveri del collegio sindacale

Articolo 25

1. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 *bis* c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

3. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

4. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

5. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Revisore

Articolo 26

1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

2. Non può essere nominato revisore, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 2409 *quinquies* c.c.

3. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

4. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di

decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

5. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

6. Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409 *ter* e 2409 *sexies* c.c.

7. Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo c.c.

Decisioni dei soci

Articolo 27

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci, salvo quanto previsto dal precedente art. 15:

a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

d. le modificazioni dello statuto;

e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma c.c.;

g. il trasferimento di indirizzo della società all'interno dello stesso comune;

h. la decisione in ordine all'esclusione di un socio.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

3. Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Diritto di voto

Articolo 28

1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

3. Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 29

1. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla



data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 34 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

3. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine stabilito.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Assemblea **Articolo 30**

1. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 27 comma 2, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedono e comunque con i limiti e le condizioni previste dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 giorni o entro il maggior termine previsto dalla legge.

3. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche

in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 31

1. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
 2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
 3. L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.
- In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 32


1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.
2. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
3. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Articolo 33

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato; o dal notaio, se richiesto dalla legge.
2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 31 comma 2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
3. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 34

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 27 comma 2, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.



2. Nel caso di decisione dei soci, anche se assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
3. Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.
4. Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.
5. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.
6. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso (ad esempio conflitto di interesse o morosità di un socio) si applica l'art. 2368, terzo comma c.c..

Bilancio e utili

Articolo 35

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Scioglimento e liquidazione

Articolo 36

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:
 - a. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non delibere le opportune modifiche statutarie;
 - b. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
 - c. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 *ter* c.c.;
 - d. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
 - e. per deliberazione dell'assemblea;
 - f. per le altre cause previste dalla legge.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
 - il numero dei liquidatori;
 - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Clausola compromissoria

Articolo 37

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 arbitri, tutti nominati dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale, sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

2. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

3. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

4. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

5. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

6. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

7. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Disposizioni applicabili

Articolo 38

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e qualora nulla le stesse prevedano a quelle dettate per le società per azioni.

Firmato:

Conforti Roberto

Sorrentino Alberto

GIAN FRANCO CONDO' NOTAIO

*Copia in 20 fasciate, conforme all'originale munita delle prescritte
firme, rilasciata dal dottor GIAN FRANCO CONDO', notaio in
Lecco, iscritto al Collegio Notarile di Como,
ad uso parte.*

Lecco, 10 aprile 2007

